



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ALL' ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA BOSNIA ED ERZEGOVINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

mi prego presentare l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Bosnia ed Erzegovina sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, approvato dal Congresso di Stato con delibera n. 2 del 24 maggio 2010, firmato a Roma il 2 agosto 2011 ed esaminato dalla competente Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 31 agosto 2011.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e la Bosnia ed Erzegovina attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimento", "investitore", "redditi" e "territorio".

Gli Articoli 2 e 3 prevedono che le Parti Contraenti si adoperino per incoraggiare e creare condizioni favorevoli, stabili e trasparenti per gli investitori nei settori della promozione, ammissione e protezione degli investimenti, assicurando agli stessi piena tutela giuridica, sicurezza e un trattamento giusto ed equo, conforme alle norme del diritto interno e internazionale e alle disposizioni dell'Accordo. Viene inoltre proibito alle Parti di adottare provvedimenti arbitrari o discriminatori che possano ostacolare lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione, la cessione, la vendita e l'eventuale liquidazione degli investimenti.

L'Articolo 4 dispone che agli investimenti e ai redditi di investitori di ciascuna Parte Contraente debba essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi dell'altra Parte o di un qualsiasi Stato terzo (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita). Tale trattamento si estende a tutti gli aspetti ed a tutte le fasi dell'investimento.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Ai sensi dell'Articolo 5, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione, diretta o indiretta, di requisizione o misure di effetto equivalente, né provvedimenti aventi un carattere discriminatori se non per motivi di interesse pubblico o esigenze interne. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato al momento immediatamente precedente l'atto dell'esproprio.

Ai sensi dell'Articolo 6, qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre, stati di emergenza o altri avvenimenti analoghi, quest'ultima dovrà corrispondere un adeguato ed effettivo risarcimento. I pagamenti di tali indennizzi saranno effettuati in valuta liberamente convertibile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indugio in entrata e in uscita dal proprio territorio (Articolo 7). Sono anche riconosciuti, sulla base del principio di surrogazione, i diritti e le richieste di una Parte Contraente relativamente ai pagamenti da essa corrisposti ai suoi investitori, ai sensi di una garanzia o un contratto assicurativo contro rischi non commerciali legati all'investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte (Articolo 8).

All'Articolo 9 viene contemplato il principio secondo il quale le Parti Contraenti applicheranno le disposizioni ed i trattamenti più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da leggi interne o obblighi internazionali.

L'Articolo 10 regola la risoluzione delle controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte: esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro tre mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il tribunale competente o il tribunale amministrativo della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, un Tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) o il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (a condizione che entrambe le Parti abbiano aderito a detta Convenzione). L'Articolo 10 sancisce altresì i principi su cui deve fondarsi il giudizio arbitrale.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'Articolo 11 regola, invece, la risoluzione delle controversie fra le Parti Contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, le Parti Contraenti hanno la facoltà di adire un tribunale arbitrale *ad hoc*, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

L'Articolo 12 prevede che le Parti Contraenti inizino senza indebito ritardo le consultazioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo e che, su richiesta, esse si scambino informazioni sull'impatto che la propria legislazione interna potrebbe avere sugli investimenti.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ma non alle controversie sorte prima della stessa (Articolo 13).

L'Articolo 14 fissa i termini per l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia dell'Accordo e stabilisce che questo si applichi a prescindere dal fatto che le Parti Contraenti detengano relazioni diplomatiche o consolari. Tale Articolo prevede inoltre la possibilità di emendare l'Accordo tramite consenso scritto fra le Parti.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

in considerazione del fatto che tale intesa rappresenta un utile strumento giuridico in grado di offrire opportunità di sviluppo e nuove prospettive economiche al nostro Paese, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti fra la Repubblica di San Marino e la Bosnia ed Erzegovina, firmato a Roma il 2 agosto 2011.